

CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 26 OTTOBRE 2016

a cura di Massimo Pipino

1. **INAIL:** è stata resa disponibile la nuova versione del servizio online “Denuncia/comunicazione di infortunio”
2. **Lavoro:** è stata approvata la stretta sui voucher – Dato il definitivo via libera del Governo al decreto correttivo per il Jobs Act
3. **Garante per la tutela dei dati personali:** è possibile timbrare il “cartellino” anche utilizzando l’applicazione sullo smartphone
4. **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto Interministeriale 20 giugno 2016:** regole di funzionamento del Fondo per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese
5. **Prevenzione nei luoghi di lavoro:** definite le regole del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro
6. **Dimissioni e risoluzione consensuale – Sospensione servizi on-line – Istruzioni operative**
7. **Nuovi standard tecnici Comunicazioni Obbligatorie – Nota ministeriale**
8. **INPS: Circolare n. 188 – riconoscimento contribuzione figurativa, valida per la pensione, ai LSU avviati in progetti finanziati dagli Enti utilizzatori**
9. **INPS: Osservatorio sul lavoro accessorio:** pubblicati i dati aggiornati al primo semestre 2016
10. **INPS – Messaggio n. 4098 del 12 ottobre 2016:** compensazione dei flussi di versamenti a titolo di cessione del quinto del trattamento pensionistico per quote indebitamente versate post-mortem
11. **Decreto Ministeriale 15 giugno 2016 - Bonus “amianto” – Emanate le disposizioni attuative**
12. **INPS – Messaggio n. 4255 del 21 ottobre 2016:** Presentazione della dichiarazione unica sostitutiva per la percezione dell’assegno di natalità 2015
13. **CONSORZI DI BONIFICA:** importo dei nuovi minimi per il quadriennio 2015-2018
14. **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:** Decreto per CIG in deroga per i lavoratori impegnati nella pulizia degli edifici scolastici
15. **FEDERALBERGHI:** è stato raggiunto l’accordo per la detassazione dei premi di produttività

16. INPS – Messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016: a partire dal 3 ottobre 2016 la presentazione delle domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo è consentita esclusivamente in via telematica

17. Noleggio di automezzi: approvate modalità di applicazione del rinnovo del CCNL firmato il 26 luglio 2016

18. Durc on Line - le modifiche del decreto

1. INAIL: è stata resa disponibile la nuova versione del servizio online “Denuncia/comunicazione di infortunio”

L'INAIL ha provveduto a comunicare che a partire dal 10 ottobre 2016 è stata resa disponibile la nuova applicazione “*Denuncia/comunicazione di infortunio*”, che consente di presentare *online* la denuncia di infortunio. Il servizio è stato aggiornato, oltre che nella sua interfaccia grafica, ora armonizzata con il nuovo portale istituzionale, anche sotto il profilo funzionale, al fine di accogliere il settore della navigazione marittima e della pesca. Nella pagina di documentazione della denuncia di infortunio sono disponibili i manuali utente per la gestione navigazione e per le preesistenti gestioni Iaspa/Conto Stato.

2. Lavoro: è stata approvata la stretta sui voucher – Dato il definitivo via libera del Governo al decreto correttivo per il Jobs Act

Voucher tracciabili con obblighi di comunicazione almeno 60 minuti prima dell'avvio delle prestazioni occasionali, via sms e e-mail, con sanzioni per chi non ottempera fino a 2.400 euro per ciascun lavoratore. È questa la stretta da tempo annunciata che ha ricevuto il via libera definitivo ieri da parte del Consiglio dei Ministri in un decreto correttivo del Jobs Act. Tra le altre novità che hanno trovato spazio nel provvedimento approvato ieri rilevano anche: il rifinanziamento degli ammortizzatori, l'incremento della Naspi a favore dei lavoratori stagionali e la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi ad espansivi. Il decreto legislativo, composto da sei articoli di integrazione e correzione dei decreti n. 81/2016 e nn. 148, 149, 150 e 151/2015, andrà ora alla firma del presidente della Repubblica per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore il giorno successivo. Ecco, nel dettaglio, le novità:

Voucher tracciabili

Professionisti e imprenditori non agricoli che ricorrono al lavoro accessorio dovranno comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio delle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con sms o email, i dati anagrafici del lavoratore (o il codice fiscale), il luogo, il giorno e la durata (comprensiva di ora d'inizio e di fine) della prestazione). La ratio della novella è quella di garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

al fine di contrastarne l'utilizzo irregolare ed è attuata "mutuando – si legge nel comunicato del governo – la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente". Una finalità che spiega anche la severità delle sanzioni che, analogamente a quelle previste per il lavoro intermittente, prevedono in caso di violazione degli obblighi di comunicazione una sanzione amministrativa da 400 fino a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui la comunicazione stessa è stata omessa. Inoltre, chi fa ricorso ai voucher potrà ritrovarsi gli ispettori in azienda, atteso che, nella programmazione annuale, le direttive del ministro del lavoro conterranno indirizzi specifici per la vigilanza dei buoni.

Agricoli

Gli imprenditori agricoli che decidono di ricorrere al lavoro accessorio, dovranno effettuare la comunicazione con le stesse modalità (indicando dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione) e nello stesso termine degli altri committenti, con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni (la versione precedente del provvedimento prevedeva 7 giorni). Si tiene conto delle specificità del lavoro agricolo e delle difficoltà di prevedere anticipatamente il numero esatto di lavoratori da utilizzare.

Stagionali

Vengono stanziati, inoltre, 135 milioni per il biennio 2016-2017 (57 milioni per il 2016 e 78 per il 2017) con il fine di potenziare la nuova indennità di disoccupazione (Naspi) per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Chi ha lavorato almeno tre anni su quattro usufruendo di 6 mesi di indennità avrà un mese di sussidio aggiuntivo fino a un massimo di 4 mesi. Secondo la relazione tecnica sono circa 88mila i lavoratori interessati dalla misura.

Contratti di solidarietà Il provvedimento approvato ieri va ad integrare anche il d.lgs. n. 148/2015 prevedendo che i contratti di solidarietà "difensivi" (finalizzati alla gestione degli esuberanti) potranno essere trasformati in "espansivi" in modo da "favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze". La trasformazione potrà riguardare i contratti di solidarietà in corso da almeno un anno, nonché quelli stipulati prima dell'1 gennaio 2016, a patto che non venga prevista una riduzione d'orario superiore a quella concordata.

Ammortizzatori

Per i lavoratori delle imprese delle c.d. aree di crisi complessa (che cessano di godere dell'integrazione straordinaria nel periodo luglio/dicembre 2016), la Cassa integrazione straordinaria può essere prorogata, fino a un massimo di 12 mesi, una volta esaurita a causa dei nuovi limiti fissati dal Jobs act. A tal fine sono stati stanziati 216 milioni di euro.

Approfondimento

La cassa integrazione guadagni: rapido panorama riassuntivo: regole e meccanismi di funzionamento

In determinati casi la sospensione del rapporto di lavoro può derivare da un'esigenza non del lavoratore ma del datore di lavoro. Se in generale il rifiuto della prestazione comporta comunque l'obbligo di corrispondere la retribuzione, in alcune ipotesi previste dalla legge tale obbligo viene meno ed è sostituito da un'integrazione salariale corrisposta dall'Inps. Ci si riferisce ai casi in cui è possibile fare ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni. Si tratta di un ammortizzatore sociale che si estrinseca in tre diverse tipologie: la cassa integrazione guadagni ordinaria, la cassa integrazione guadagni straordinaria e la cassa integrazione guadagni in deroga.

La cassa integrazione guadagni ordinaria

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) è quella azionabile in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per difficoltà aziendali derivanti da situazioni temporanee di mercato o altri eventi, comunque transitori, non addebitabili al datore di lavoro né ai lavoratori. Deve esservi una previsione certa della ripresa dell'attività lavorativa. Tale ammortizzatore sociale è riservato alle attività di settori determinati, ovverosia: imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970; imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all'armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione. La richiesta deve essere avanzata con modalità telematica all'Inps e, ai fini dei meccanismi di condizionalità, ai centri per l'impiego a seguito della procedura di informazione e consultazione sindacale. L'indennità versata dall'Inps al lavoratore in sostituzione della retribuzione è pari all'80% del normale stipendio che questi avrebbe percepito ed è determinata tenendo conto dei limiti di orario stabiliti dai contratti collettivi di riferimento e del limite massimo mensile dell'assegno che è stabilito annualmente. In ogni caso, l'indennità di cassa integrazione ordinaria non può essere corrisposta per un periodo di tempo illimitato. In particolare essa spetta per massimo 3 mesi continuativi prorogabili sino a massimo dodici mesi al ricorrere di determinate circostanze. Se applicata in modo non

continuativo spetta per massimo 12 mesi

La cassa integrazione guadagni straordinaria

Anche la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale che si estrinseca nel versamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione a quei lavoratori che abbiano visto la propria attività lavorativa ridotta o sospesa. Gli eventi che hanno originato la riduzione o la sospensione, però, sono diversi da quelli che permettono di attivare la cassa integrazione guadagni ordinaria. Deve trattarsi, in particolare, di eventi eccezionali come la ristrutturazione e la riconversione dell'attività dell'azienda o una crisi aziendale rilevante a livello settoriale o territoriale che comunque non comprometta la continuazione dell'attività aziendale, mentre dal 1° gennaio 2016 è stata eliminata la causale della cessazione dell'attività produttiva o di un ramo di essa e la causale relativa alle procedure concorsuali. Anche in caso di integrazione guadagni straordinaria l'indennità corrisposta al lavoratore è pari all'80% dello stipendio. La durata massima, però, è diversa e varia a seconda di quale sia il presupposto alla sua base. Se si tratta di riorganizzazione corredata di un piano di interventi e investimenti volti a combattere le inefficienze la CIGS può durare al massimo 24 mesi, che diventano 12 nel caso di crisi aziendale con riferimento alla quale si preveda un piano di risanamento che garantisca la continuazione dell'attività e salvaguardi l'occupazione. Se, infine, alla base del trattamento in esame ci sono dei contratti di solidarietà con riduzione media oraria non superiore al 60% dell'orario dei lavoratori interessati e non superiore al 70% con riferimento al singolo la durata massima della cassa integrazione guadagni straordinaria è di 24 mesi, prorogabili sino a 36. Tutti tali termini sono intesi come periodo continuativo nell'arco di un quinquennio mobile. Fanno in parte eccezione i casi in cui la causale sia rappresentata dai contratti di solidarietà e non si rientri nei settori dell'edilizia ed affini: in questi casi la durata va computata a metà entro i 24 mesi nel quinquennio mobile. In via provvisoria per il triennio 2016/2018, poi, è prevista la possibilità di avvalersi di un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni, rispettivamente di nove, dodici e sei mesi. Il presupposto è che al termine del programma, nonostante l'impresa cessi l'attività produttiva, vi siano comunque prospettive concrete che l'azienda sia ceduta e il personale assorbito. Venendo ai presupposti soggettivi per la fruizione di tale ammortizzatore sociale si segnala che a poterlo richiedere sono solo le imprese che, nel semestre precedente, hanno impiegato più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti professionalizzati e i dirigenti e che appartengano a determinati settori. Ci si riferisce, in particolare, alle imprese industriali; alle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che eserciti l'influsso gestionale prevalente; alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; alle imprese anche cooperative appaltatrici di servizi di pulizia che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; alle imprese dei settori

ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; alle imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; alle imprese di vigilanza; alle imprese dell'editoria; alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale e ai partiti, ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per il 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a partire dal 2016. Della cassa integrazione guadagni straordinaria possono beneficiare anche le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo, purché, però, nei sei mesi precedenti la domanda di ammissione abbiano occupato mediamente più cinquanta dipendenti inclusi apprendisti e dirigenti.

La cassa integrazione guadagni in deroga

L'ultima estrinsecazione della cassa integrazione guadagni è rappresentata dalla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), introdotta dal 2005 con lo scopo di garantire un sostegno economico anche ai lavoratori che dipendano da imprese che non potrebbero beneficiare degli interventi tradizionali di integrazione salariale. In forza di quanto previsto dalla legge Fornero numero 92/2012, tuttavia, tale ammortizzatore sociale dovrebbe esaurirsi in via definitiva nel 2017. La disciplina attualmente vigente è quella dettata dal decreto interministeriale emanato in data 1 agosto 2014 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare oggi e sino a fine 2016 la CIGD è riservata alle imprese che rientrano nella definizione di imprenditore di cui all'articolo 2082 del codice civile e che procedano a una sospensione o a una riduzione dell'attività produttiva per il manifestarsi di eventi transitori non imputabili all'imprenditore né ai lavoratori, in ragione di situazioni temporanee di mercato, a seguito di crisi aziendali o nell'ambito di processi di riorganizzazione o di ristrutturazione. Restano invece esclusi dal campo di applicazione di tale ammortizzatore sociale i casi di cessazione totale o parziale dell'attività imprenditoriale. Non tutti i lavoratori, poi, possono essere interessati dalla Cassa integrazione guadagni in deroga. Essa, infatti, può riguardare solo lavoratori che possiedano almeno 12 mesi di anzianità aziendale e che abbiano la qualifica di operaio, impiegato o quadro, anche se assunti con contratto di apprendistato o di somministrazione di lavoro. La domanda di accesso alla CIGD va presentata entro 20 giorni dalla data di sospensione o riduzione dell'attività alla regione o alla provincia competente. Essa deve essere corredata del verbale di accordo sindacale. Nel caso in cui il richiedente abbia unità produttive dislocate in più regioni o in più province autonome la concessione è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, peraltro dopo aver verificato con il Ministero dell'economia e delle finanze la disponibilità finanziaria. In ogni caso la concessione del beneficio è subordinata all'esperimento di tutti gli strumenti di flessibilità ordinari. Venendo alla durata, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria nel 2016 può essere fruito per massimo 3 mesi.

Le imprese però potranno accedere alla misura a patto che presentino "un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la Regione, e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori". La relazione tecnica del provvedimento spiega che oggi nelle aree di crisi individuate sono oltre 11mila i lavoratori che beneficiano del trattamento di integrazione straordinaria con un onere mensile di circa 1.600 euro ciascuno. Dal provvedimento approvato (rispetto alla versione precedente) è scomparso, invece, per paura di incorrere in un eccesso di delega, il riferimento ai 150 milioni da destinare alla prestazione di sostegno al reddito di 500 euro al mese per i lavoratori licenziati ad esito di un programma di Cigs o in deroga dalle imprese nelle aree industriali di crisi individuate. Infine, viene disposto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno utilizzare fino al 50% delle risorse assegnate per la mobilità e la cassa in deroga. Sinora le amministrazioni regionali potevano aumentare i 3 mesi di durata del 5%, con l'attuale misura, invece, la copertura degli ammortizzatori in deroga potrà arrivare sino a 4 mesi e mezzo.

3. Garante per la tutela dei dati personali: è possibile timbrare il “cartellino” anche utilizzando l’applicazione sullo smartphone

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la Newsletter n. 420 del 10 ottobre 2016, con la quale, tra le altre cose, ha fornito alcune precisazioni circa l’utilizzo, da parte dell’azienda, di applicazioni telematiche per permettere ai propri lavoratori di timbrare il “*cartellino*“. Le società potranno chiedere ai propri dipendenti – impiegati presso altre ditte o che svolgono sistematicamente attività “*fuori sede*” – di installare un’applicazione sugli smartphone di loro proprietà, ai fini della rilevazione di inizio e fine dell’attività lavorativa. Con l’adozione dell’applicazione che prevede l’uso dei dati di geolocalizzazione, le società intendono snellire le procedure relative alla gestione amministrativa del personale, di volta in volta collocato presso altre ditte o semplificare e rendere più efficiente la rilevazione della presenza dei dipendenti che lavorano per lo più all’esterno della sede aziendale. Il Garante ha tuttavia prescritto alle società di perfezionare il sistema nella prospettiva della “*privacy by design*”, applicando il principio di necessità e anche alla luce dei possibili errori nell’accuratezza dei sistemi di localizzazione. In particolare, verificata la associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, il sistema potrà conservare - se del caso - il solo dato relativo alla sede di lavoro (oltre a data e orario della “*timbratura*” virtuale), cancellando il dato relativo alla posizione del lavoratore. Inoltre, sullo schermo del telefonino dovrà essere sempre ben visibile un’icona che indichi che la funzione di localizzazione è attiva. L’applicazione dovrà poi essere configurata in modo tale da impedire il trattamento, anche accidentale, di altri dati contenuti nel dispositivo di proprietà del lavoratore (ad esempio, dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica, alla navigazione in Internet o altre informazioni presenti sul dispositivo. Prima dell’avvio del nuovo sistema di accertamento delle presenze, le società dovranno effettuare la

www.commercialistatelematico.com

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

notificazione al Garante, indicando i tipi di trattamenti e le operazioni che intendono compiere, e fornire ai dipendenti un'informativa comprensiva di tutti gli elementi (tipologia dei dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento). Le società dovranno, infine, adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa per preservare l'integrità dei dati e l'accesso a persone non autorizzate.

4. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto Interministeriale 20 giugno 2016: regole di funzionamento del Fondo per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto interministeriale 20 giugno 2016, concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Il Fondo, in particolare, sostiene le iniziative avviate dalle imprese per l'assegnazione ai lavoratori di azioni, a titolo gratuito ovvero offrendole in sottoscrizione a condizioni vantaggiose rispetto alla quotazione di mercato.

A

5. Prevenzione nei luoghi di lavoro: definite le regole del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro

È entrato in vigore il 12 ottobre 2016 il decreto interministeriale che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Così come viene disposto dall'articolo 8, comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza – *“È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”*), il SINP ha come specifica finalità quella di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi. All'INAIL viene attribuito il compito di curare il Sistema informativo, che sarà operativo sulla sua struttura informatica, e la responsabilità del trattamento dei dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza che vi

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

confluiranno, ai quali avranno accesso le amministrazioni che costituiscono il SINP: oltre all'Istituto, i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Di più specifico interesse per le imprese è il fatto che sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto sarà operativo l'obbligo di comunicare - a fini statistici e informativi - i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (ai sensi della lettera r), comma 1, articolo 18, del Testo Unico (*"Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"*). La comunicazione - quando diventerà obbligatoria - dovrà essere effettuata per via telematica all'INAIL (e, per suo tramite, al SINP) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (si sensi dell'articolo 55, comma 5, lettera h), del Testo unico secondo cui *"Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: ... con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5"*).

6. Dimissioni e risoluzione consensuale – Sospensione servizi on-line – Istruzioni operative

Il Ministero del lavoro ha pubblicato, sul portale cliclavoro.gov.it, un avviso con il quale si rende nota la sospensione temporanea dei servizi online relativi a "Dimissioni Telematiche", Autocertificazione Esonero 60X1000", "Deposito contratti", "Offerta di conciliazione" e "Cigs online". Nel merito, con la nota n. 5456/2016 e con la nota integrativa n. 5499/2016, sono state fornite le istruzioni operative per la comunicazione delle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il dicastero specifica che l'utente dovrà compilare e trasmettere il modulo allegato alla nota n. 5456/16, scegliendo una delle seguenti modalità:

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- compilando in autonomia il modulo e trasmettendolo, dalla propria casella di posta elettronica, al seguente indirizzo: sdv@lavoro.gov.it, allegando al modello in formato .pdf anche la copia del proprio documento di riconoscimento;
- recandosi presso la DTL competente, che si farà carico del supporto operativo all'utenza, dell'identificazione del lavoratore, del deposito e conservazione della documentazione prodotta, nonché della trasmissione della stessa;
- recandosi presso i soggetti abilitati di cui all'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 151/2015 (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione), che dovranno farsi carico del supporto operativo all'utenza, dell'identificazione del lavoratore e del deposito e conservazione della documentazione prodotta, nonché della trasmissione della stessa.

Nelle ultime due ipotesi, la documentazione dovrà essere inviata, tramite posta elettronica, alla casella del datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore stesso, nonché al seguente indirizzo: infosdv@lavoro.gov.it. Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere firmato dal lavoratore, e dall'operatore che ha supportato l'utente nella procedura. Saranno ritenute valide le comunicazioni, effettuate tramite una delle suddette modalità, riferite ad eventi verificatisi dal 3 ottobre scorso.

7. Nuovi standard tecnici Comunicazioni Obbligatorie – Nota ministeriale

Si segnala che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con l'allegata nota n. 5109/2016, ha reso noto un aggiornamento dello standard del flusso CO. La nota specifica gli aggiornamenti che interessano l'inserimento della nuova tipologia di trasformazione "*Dp - Trasformazione da Contratto di Apprendistato a Contratto di Apprendistato Professionalizzante*" tra quelle ammesse nel modulo UNISOMM. Si rammenta che i nuovi standard sono in vigore dal 30 settembre scorso e che tutta la documentazione utile è reperibile sul portale www.cliclavoro.gov.it nella sezione Adempimenti, aree "*Comunicazioni obbligatorie*" e "*Area download*". Per facilità di consultazione si rende linkabile il fascicolo "*Modelli e regole*", recante le disposizioni per il corretto utilizzo del Servizio Informatico C.O..

8. INPS: Circolare n. 188 – riconoscimento contribuzione figurativa, valida per la pensione, ai LSU avviati in progetti finanziati dagli Enti utilizzatori

L'INPS ha provveduto ad emanare la circolare n. 188 del 7 ottobre 2016, con la quale vengono illustrate le modalità operative per il riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei Lavoratori Socialmente Utili avviati in progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori (cc.dd. autofinanziati), anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2000 (22 aprile 2000).

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

9) INPS: Osservatorio sul lavoro accessorio: pubblicati i dati aggiornati al primo semestre 2016

L'INPS ha provveduto all'aggiornamento al primo semestre 2016 dell'Osservatorio statistico sul Lavoro accessorio, retribuito con i buoni lavoro (voucher). Complessivamente, da agosto 2008 (inizio della sperimentazione sull'utilizzo dei voucher per vendemmie di breve durata) al 30 giugno 2016 risultano venduti 347,2 milioni di voucher di importo nominale pari a 10 euro.

10) INPS – Messaggio n. 4098 del 12 ottobre 2016: compensazione dei flussi di versamenti a titolo di cessione del quinto del trattamento pensionistico per quote indebitamente versate post-mortem

L'INPS ha provveduto ad emanare il Messaggio n. 4098 del 12 ottobre 2016, con il quale è stato comunicato che, a seguito della messa a regime delle funzioni dedicate, a decorrere dal mese di novembre 2016 i flussi di versamento a favore degli Intermediari Finanziari saranno compensati con le quote indebite *post mortem* relative alle pensioni che saranno eliminate a far data dal 1° ottobre 2016. Detta compensazione, in sede di primo rilascio, sarà operativa per le posizioni in capo alla Gestione Privata e alla Gestione Spettacolo e Sport. A decorrere dal mese di gennaio 2017 l'operatività sarà ampliata anche alle posizioni della Gestione pubblica, per cui i flussi di versamento a favore degli Intermediari Finanziari saranno compensati con le quote indebite *post mortem* relative alle pensioni che saranno eliminate a far data dal 1° novembre 2016. Le risultanze delle relative elaborazioni verranno evidenziate nei cd. “*Flussi mensili di rendicontazione*” destinati a ciascun Intermediario Finanziario, con modalità sia aggregata che analitica. Corrispondentemente alle date sopra indicate il ricorso alle modalità di rimborso finora osservate sarà effettuato in via residuale a cura delle Sedi INPS territorialmente competenti.

11) Decreto Ministeriale 15 giugno 2016 - Bonus “amianto” – Emanate le disposizioni attuative

Con il Decreto Ministeriale 15 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016 n. 243, sono state finalmente indicate le disposizioni attuative del credito d'imposta, di cui all'articolo 56 della Legge n. 221/2015 (cd. “*Green economy*”), pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che abbiano effettuato nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell'amianto sui propri beni e strutture produttive.

QUALI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO

Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali), dalle dimensioni aziendali (grande impresa o PMI) e dal regime contabile

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

adottato (contabilità ordinaria o semplificata, che abbiano effettuato, nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dell'amianto sui propri beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI E QUALI LE SPESE AGEVOLATE

L'impresa ha diritto al riconoscimento del credito d'imposta se, nel corso del 2016, effettua interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico, sono considerate agevolabili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento, di:

- lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- sistemi di coibentazione industriale in amianto.

A tali costi vanno aggiunte anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche, nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute per l'intervento e, comunque, non oltre l'ammontare massimo di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato. Il credito d'imposta è pari al 50% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute, da assumere nel limite massimo di 400.000 euro per singola impresa. Il suddetto beneficio non può, quindi, superare l'importo di 200.000 euro ed è concesso a ciascuna impresa nel rispetto della normativa comunitaria degli aiuti di Stato "*de minimis*"^[1].

In sostanza, laddove l'impresa sostenesse costi di bonifica dall'amianto di importo complessivamente superiore a 400.000 euro (ad esempio, 600.000 euro), il credito spettante sarebbe comunque pari a 200.000 euro (il 50% di 400.000 euro).

In ogni caso, il credito spetta a condizione che ciascun intervento di bonifica sia di importo almeno pari a 20.000 euro. Le spese devono essere sostenute dall'impresa nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2016, avuto riguardo al criterio di competenza (ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera b) del DPR 917/1986-TUIR) che dà rilevanza alla data di ultimazione dei lavori (che, quindi, deve essere ricompresa nel suddetto periodo).

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Infine, si ricorda che il credito d'imposta sconta il divieto di cumulo, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

LE PROCEDURE DI ACCESSO

Le imprese interessate al riconoscimento del suddetto credito, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2016 ed il 31 marzo 2017, possono presentare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda, esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica

che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare specificatamente:

- il costo complessivo degli interventi;
- l'ammontare delle singole spese eleggibili;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Questa, inoltre, dovrà essere corredata, a pena di esclusione dal beneficio, da:

- piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
- comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di sostituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
- l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «*de minimis*» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Il Ministero verifica l'ammissibilità delle domande, operata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e sino ad esaurimento delle risorse stanziare (pari a 17 milioni di euro).

Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero ne comunicherà l'esito all'impresa interessata, ossia il riconoscimento (con indicazione dell'importo del credito spettante) o il diniego.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e utilizzato, esclusivamente in compensazione (articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997), tramite F24 Telematico, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. La prima quota annuale è utilizzabile già a partire dal 1° gennaio 2017. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento (UNICO 2017 per il periodo d'imposta 2016) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP.

CONTROLLI E CAUSE DI DECADENZA

Ai fini del controllo sulla fruizione del credito, è stabilito che:

- 1 il Ministero dell'Ambiente, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso;
- 2 l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell'Ambiente l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi e, qualora accerti un'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio ne dà comunicazione, sempre telematicamente, al Ministero dell'Ambiente che, previe verifiche, deve provvedere al recupero

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

degli importi (maggiorati di interessi e sanzioni). L'impresa, comunque decade dal beneficio nelle seguenti ipotesi:

- accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- presentazione della documentazione con elementi non veritieri;
- accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

NOTE:

[1] Cfr. Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in base al quale, per ciascuna impresa, non possono essere concessi aiuti di ammontare superiore ai 200.000 euro in tre anni.

12) INPS – Messaggio n. 4255 del 21 ottobre 2016: Presentazione della dichiarazione unica sostitutiva per la percezione dell'assegno di natalità 2015

L'INPS ha emanato il messaggio n. 4255 del 21 ottobre 2016, con il quale ha provveduto ad informare che, affinché l'Istituto possa riprendere il pagamento dell'assegno di natalità (di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014), ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che hanno presentato domanda di assegno nel 2015, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell'ISEE 2016. Al riguardo si ricorda che la sussistenza di un ISEE in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio, è un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per tale ragione, il requisito dell'ISEE, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso. Inoltre, l'Istituto previdenziale ricorda che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2016, avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l'anno 2016 ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell'anno 2015. Al verificarsi di questa eventualità, l'utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017 ma le mensilità spetteranno a partire dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell'anno 2016.

13) CONSORZI DI BONIFICA: importo dei nuovi minimi per il quadriennio 2015-2018

Nel rivisitare il conteggio con l'ausilio degli aumenti previsti dall'ipotesi di rinnovo del CCNL Consorzi di Bonifica siglata il 28 settembre 2016, tra lo SNEBI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la FILBI-UIL, vengono riproposti i nuovi minimi retributivi relativi al quadriennio 2015-2018.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Lavoratori assunti prima del 15 luglio 2000

Livello	Aumento 6/2015	Minimo 6/2015
Area Q-Par.187 (Ex 7 F.F. 1 LIV.)	21,06	2306,25
Area Q-Par.185 (Ex 7 F.F. 1 LIV.)	20,84	2303,63
Area A-Par.184 (Ex 7 F.F. 1 LIV.)	20,73	2302,32
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 2 LIV.)	18,47	2059,55
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 2 LIV.)	18,25	2034,45
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 2 LIV.)	17,91	1996,77
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 3 LIV.)	18,47	1989,36
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 3 LIV.)	18,25	1986,73
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 3 LIV.)	17,91	1982,77
Area A-Par.159 (Ex 6 F.F. 1 LIV.)	17,91	1970,15
Area A-Par.157 (Ex 6 F.F.1 LIV.)	17,69	1967,50
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 2 LIV.)	15,21	1695,36
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.2 LIV.)	15,09	1682,81
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 3 LIV.)	15,21	1646,65
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F. 3 LIV.)	15,09	1645,44
Area B-Par.132 (Ex 5 F.F.1 LIV.)	14,87	1636,67
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.)	14,87	1572,28
Area B-Par.127 (Ex 5 F.F.2 LIV.)	14,31	1569,90
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.1 LIV.)	14,31	1565,68
Area B-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.)	14,31	1473,80

Area C-Par.118 (Ex 4 F.F.2 LIV.)	13,29	1461,94
Area D-Par.116 (Ex 3 F.F.1 LIV.)	13,07	1453,36
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.1 LIV.)	12,95	1444,18
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.2 LIV.)	12,95	1366,90
Area D-Par.112 (Ex 3 F.F.2 LIV.)	12,62	1362,96
Area D-Par.107 (Ex 2 F.F.)	12,05	1343,73
Area D-Par.104 (Ex 1 F.F.)	11,71	1276,01
Area D-Par.100 (Ex 1 F.F.)	11,26	1255,82
Livello	Aumento 6/2017	Minimo 6/2017
Area Q-Par.187 (Ex 7 F.F. 1 LIV.)	23,92	2360,87
Area Q-Par.185 (Ex 7 F.F. 1 LIV.)	23,67	2357,67
Area A-Par.184 (Ex 7 F.F. 1 LIV.)	23,54	2356,07
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 2 LIV.)	20,98	2107,45
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 2 LIV.)	20,72	2081,77
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 2 LIV.)	20,34	2043,21
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 3 LIV.)	20,98	2037,26
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 3 LIV.)	20,72	2034,05
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 3 LIV.)	20,34	2029,21
Area A-Par.159 (Ex 6 F.F. 1 LIV.)	20,34	2016,59
Area A-Par.157 (Ex 6 F.F.1 LIV.)	20,08	2013,35
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 2 LIV.)	17,27	1734,79
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.2 LIV.)	17,14	1721,95

Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 3 LIV.)	17,27	1686,08
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F. 3 LIV.)	17,14	1684,58
Area B-Par.132 (Ex 5 F.F.1 LIV.)	16,89	1675,23
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.)	16,89	1610,84
Area B-Par.127 (Ex 5 F.F.2 LIV.)	16,25	1607,00
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.1 LIV.)	16,25	1602,78
Area B-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.)	16,25	1510,90
Area C-Par.118 (Ex 4 F.F.2 LIV.)	15,10	1496,41
Area D-Par.116 (Ex 3 F.F.1 LIV.)	14,84	1487,24
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.1 LIV.)	14,71	1477,77
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.2 LIV.)	14,71	1400,49
Area D-Par.112 (Ex 3 F.F.2 LIV.)	14,33	1395,68
Area D-Par.107 (Ex 2 F.F.)	13,69	1374,99
Area D-Par.104 (Ex 1 F.F.)	13,30	1306,38
Area D-Par.100 (Ex 1 F.F.)	12,79	1285,03

Lavoratori assunti a partire dal 15 luglio 2000

Livello	Aumento 6/2015	Minimo 6/2015
Area Q-Par.187 (Ex 7 F.F.1 LIV.)	21,06	2363,11
Area Q-Par.185 (Ex 7 F.F.1 LIV.)	20,84	2360,49
Area A-Par.184 (Ex 7 F.F.1 LIV.)	20,73	2259,52
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F.2 LIV.)	18,47	2094,12
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 2 LIV.)	18,25	2068,60

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F.3 LIV.)	18,47	2035,06
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 3 LIV.)	18,25	2032,43
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F.2 LIV.)	17,91	2030,29
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F.3 LIV.)	17,91	2028,47
Area A-Par.159 (Ex 6 F.F.1 LIV.)	17,91	2015,42
Area A-Par.157 (Ex 6 F.F.1 LIV.)	17,69	2004,74
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F.2 LIV.)	15,21	1723,82
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.2 LIV.)	15,09	1711,06
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F.3 LIV.)	15,21	1680,54
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.3 LIV.)	15,09	1679,23
Area B-Par.132 (Ex 5 F.F. 1 LIV.)	14,87	1670,36
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.)	14,87	1603,45
Area B-Par.127 (Ex 5 F.F.2 LIV.)	14,31	1601,28
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.1 LIV.)	14,31	1596,85
Area B-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.)	14,31	1501,38
Area C-Par.118 (Ex 4 F.F.2 LIV.)	13,29	1489,52
Area D-Par.116 (Ex 3 F.F.1-LIV.)	13,07	1481,21
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.1 LIV.)	12,95	1468,42
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.2 LIV.)	12,95	1390,91
Area D-Par.112 (Ex 3 F.F.2 LIV.)	12,62	1386,97
Area D-Par.107 (Ex 2 F.F.)	12,05	1366,29
Area D-Par.104 (Ex 1 F.F.)	11,71	1297,17

Area D-Par.100 (Ex 1 F.F.)	11,26	1276,90
Livello	Aumento 6/2017	Minimo 6/2017
Area Q-Par.187 (Ex 7 F.F.1 LIV.)	23,92	2417,73
Area Q-Par.185 (Ex 7 F.F.1 LIV.)	23,67	2414,53
Area A-Par.184 (Ex 7 F.F.1 LIV.)	23,54	2313,27
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F.2 LIV.)	20,98	2142,02
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 2 LIV.)	20,72	2115,92
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F.3 LIV.)	20,98	2082,96
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 3 LIV.)	20,72	2079,75
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F.2 LIV.)	20,34	2076,73
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F.3 LIV.)	20,34	2074,91
Area A-Par.159 (Ex 6 F.F.1 LIV.)	20,34	2061,86
Area A-Par.157 (Ex 6 F.F.1 LIV.)	20,08	2050,59
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F.2 LIV.)	17,27	1763,25
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.2 LIV.)	17,14	1750,20
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F.3 LIV.)	17,27	1719,97
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.3 LIV.)	17,14	1718,37
Area B-Par.132 (Ex 5 F.F. 1 LIV.)	16,89	1708,92
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.)	16,89	1642,01
Area B-Par.127 (Ex 5 F.F.2 LIV.)	16,25	1638,38
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.1 LIV.)	16,25	1633,95
Area B-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.)	16,25	1538,48

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Area C-Par.118 (Ex 4 F.F.2 LIV.)	15,10	1523,99
Area D-Par.116 (Ex 3 F.F.1-LIV.)	14,84	1515,09
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.1 LIV.)	14,71	1502,01
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.2 LIV.)	14,71	1424,50
Area D-Par.112 (Ex 3 F.F.2 LIV.)	14,33	1419,69
Area D-Par.107 (Ex 2 F.F.)	13,69	1397,55
Area D-Par.104 (Ex 1 F.F.)	13,30	1327,54
Area D-Par.100 (Ex 1 F.F.)	12,79	1306,11

14) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto per CIG in deroga per i lavoratori impegnati nella pulizia degli edifici scolastici

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 1600079 del 17 ottobre 2016, con il quale è stata autorizzato il trattamento di Cig in Deroga in favore di 13.060 lavoratori del Settore Appalti di Pulizia nelle Scuole, dislocati su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di lavoratori ex Lsu e appartenenti ai c.d. Appalti Storici – sospesi dall'attività lavorativa per il periodo dal 16 giugno 2016 al 15 settembre 2016 – impegnati in interventi di ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici all'interno programma c.d. "Scuole Belle", facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione è di euro 42.998.774,23.

15) FEDERALBERGHI: è stato raggiunto l'accordo per la detassazione dei premi di produttività

L'accordo è stato sottoscritto dalle Parti Datoriali FEDERALBERGHI (Alberghi) e FAITA (che rappresenta le imprese turistico-ricettive all'aria aperta (Campeggi e Villaggi turistici) con le OO.SS. rappresentative dei lavoratori del settore. Le parti con la firma del nuovo accordo hanno dettato le regole da applicare a favore della detassazione delle erogazioni salariali legate al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività e qualità, nelle strutture ricettive. In

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

particolare, oltre ai classici indicatori di produttività (tasso di occupazione) e redditività (ricavo medio), contenuti nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25/3/2016, l'intesa ha individuato altri indicatori, specifici del settore alberghiero e ricettivo, previsti dall'art. 12 comma 2 del CCNL turismo 20/2/2010 e successivi rinnovi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra gli indicatori sopra richiamati:

Indicatore	Modalità di calcolo
Tasso di occupazione lordo del posti letto	numero delle presenze diviso il numero del posti letto moltiplicato per 365
Fatturato per presenza	fatturato dell'attività ricettiva diviso il numero delle presenze
Tasso di disintermediazione	valore del fatturato generato da prenotazioni dirette sul totale dei fatturato
Permanenza media	numero delle presenze diviso il numero degli arrivi
Tasso di fidelizzazione	numero degli arrivi del clienti abituali diviso il numero totale degli arrivi
Reputation	punteggio ottenuto su uno o più portali, a condizione che si possa garantire che si tratta di giudizi espressi da clienti che hanno effettivamente soggiornato

Quindi, rileva anche la capacità dell'azienda di saper operare sul mercato proponendo una qualità del servizio che potrà essere misurata anche sulla base dei giudizi espressi dai clienti attraverso i portali di prenotazione. Al riguardo, l'accordo prevede che vengano utilizzati esclusivamente i giudizi formulati da reali clienti che hanno effettivamente soggiornato nella struttura. (Reputation) Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito a un arco temporale minimo di quattro mesi, salve durate inferiori per le località stagionali, raffrontato ad un eguale periodo precedente. Le imprese associate che si avvarranno del presente accordo, comunicheranno ai lavoratori, anche attraverso l'affissione, l'istituzione del premio di risultato e nella comunicazione deve essere precisato, tra l'altro, anche la stima del valore annuo medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore,

tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 184 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla circolare n. 28/E. Qualora il lavoratore si avvalga della facoltà di ricevere il premio sotto forma di prestazioni di welfare aziendale il datore di lavoro, compatibilmente con l'offerta di servizi esistente nel territorio, indicherà i servizi di welfare fruibili. I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà comunicheranno al datore di lavoro, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

16) INPS – Messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016: a partire dal 3 ottobre 2016 la presentazione delle domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo è consentita esclusivamente in via telematica

Dapprima in via sperimentale per il solo anno 2015, poi estesa in via strutturale anche agli anni successivi, l'indennità di paternità è stata riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- artigiano;
- commerciante;
- coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo professionale;
- pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Il diritto in parola è stato previsto alla ulteriore condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l'unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.

L'indennità di paternità è riconoscibile dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Il periodo indennizzabile al padre è quindi individuato in base al periodo post partum della madre, così se quest'ultima è lavoratrice dipendente, esso coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti, mentre se la madre è lavoratrice autonoma, l'indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto. Evidentemente, devono sussistere le stesse condizioni previste per l'indennità di maternità in favore delle madri lavoratrici autonome, a prescindere dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all'indennità di maternità. Dunque, il padre autonomo, durante il periodo di indennità di paternità, deve essere iscritto ad una delle citate gestioni Inps per i lavoratori autonomi oppure, nel caso di pescatori autonomi, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Altresì, il padre deve essere in regola col versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità. Analogamente a quanto previsto per le lavoratrici

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità. La prestazione è riconosciuta a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. In via transitoria, il padre lavoratore autonomo ha potuto presentare la domanda di indennità di paternità su modello SR01 alla Struttura Inps di competenza, tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano allo sportello. Orbene, dal 3 ottobre 2016, a seguito dell'aggiornamento delle procedure telematiche, l'applicazione per l'invio on line delle domande di maternità è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo. Dalla medesima data, dunque, le stesse potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (web, contact center multicanale o Patronati).

17) Noleggio di automezzi: approvate modalità di applicazione del rinnovo del CCNL firmato il 26 luglio 2016

È stata sciolta la riserva sull'ipotesi di accordo raggiunto il 26 luglio 2016, firmata tra ANIASA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, per i dipendenti di imprese esercenti attività di autorimesse, noleggio, lavaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente. L'accordo è valido per il periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. Questi i nuovi minimi retributivi:

Livello	Par.	Min. all'1/1/2016	Min. dall'1/8/2016	Min. dall'1/1/2017	Min. dall'1/1/2018
Q1	200	1.593,35	1632,83	1692,05	1751,27
Q2	200	1.593,35	1632,83	1692,05	1751,27
A1	200	1.593,35	1632,83	1692,05	1751,27
A2	188	1.497,74	1534,85	1590,52	1646,19
B1	170	1.354,33	1387,89	1438,22	1488,55
B2	162	1.290,61	1322,58	1370,55	1418,52
B3	155	1.234,84	1265,43	1311,32	1357,21
C1	152	1.210,93	1240,93	1285,93	1330,93

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

C2	134	1.067,54	1093,99	1133,67	1173,35
C3	125	995,83	1020,50	1057,51	1094,52
C4	100	796,67	816,41	846,02	875,63

Una tantum

A ciascun lavoratore in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà erogato con la retribuzione del mese di agosto 2016, un importo forfettario di 240,00 lordi al livello C1, riparametrato come da tabella che segue:

Livello	Par	Importo
Q1	200	315,79
Q2	200	315,79
A1	200	315,79
A2	188	296,84
B1	170	268,42
B2	162	255,79
B3	155	315,79
C1	152	240,00
C2	134	211,58
C3	125	197,37
C4	100	157,89

Previdenza complementare

A decorrere dal mese di settembre 2016 le Parti stabiliscono l'istituzione di un "*contributo mensile contrattuale*" pari all'1% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.

Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 dicembre 2015, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a 300 euro lordi, da corrispondere entro il 31 maggio 2017, e così per ogni anno successivo.

Indennità di trasferta

Agli impiegati in missione per esigenze di servizio, ed al personale dipendente da imprese di locazione automezzi, l'azienda corrisponderà dall'1° agosto 2016 il rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti:

- territorio nazionale per il pernottamento: 50,00, per ogni pasto: 25,00;
- territorio estero per il pernottamento: 70,00, per ogni pasto: 30,00;

Contratto a termine

Il contratto di lavoro a termine può avere una durata massima di 36 mesi. Un ulteriore contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta presso la DTL secondo le modalità previste dalla legge, per una durata non superiore a 12 mesi. I termini per la riassunzione a tempo determinato vengono ridotti a 10 giorni nei casi di contratto di durata pari o inferiore a sei mesi, e a 20 giorni nei casi di contratti di durata superiore ai sei mesi. Tali disposizioni non si applicano nei casi di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni e con la durata massima così fissata:

- 24 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie comprese dal livello C3 al livello A1.

Quanto alla retribuzione è determinata come segue:

- nel primo anno: 85% della retribuzione globale;
- nel secondo anno: 90% della retribuzione globale;

Contratto a tempo parziale

Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale che comprenda la clausola della reversibilità debbono essere accolte dall'azienda con un limite massimo del 5% del personale assunto a tempo indeterminato full time al momento della richiesta. Dalla clausola viene escluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nei livelli A1, A2, Q1 e Q2. In luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono richiedere per una sola volta, e l'azienda non può rifiutare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, con una riduzione dell'orario non superiore al 50%.

Percentuale di utilizzo

Le Parti convengono che la sommatoria del ricorso agli istituti del contratto a tempo determinato, del contratto di somministrazione a tempo determinato, del contratto di apprendistato, dello stage (tirocinio formativo), non può eccedere la percentuale del 30% dell'organico assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi dal predetto computo il personale assunto per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e lavoratori stagionali.

Stage

Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima del 6% del personale assunto a tempo indeterminato (con l'arrotondamento all'unità superiore) con un minimo di due unità. Agli stagisti verrà riconosciuto un importo a titolo di rimborso spese, non inferiore a 650 lorde

Cambi d'appalto

Considerato che il settore è caratterizzato dalla produzione di servizi ausiliari all'attività dell'autonoleggio quali approntamento, pulizia e navettamento delle vetture che vengono effettuati anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le imprese appaltatrici, le Parti hanno provveduto a regolamentare il cambio di appalto con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione, anche al fine di evitare l'insorgere di fenomeni di concorrenza.

18) Durc on Line - le modifiche del decreto

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che interviene a correggere il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo alla *"Semplificazione in materia del documento unico di regolarità contributiva"* (Durc on Line). La modifica maggiormente attesa dal settore è quella relativa all'articolo 2 del decreto in materia di *"Verifica della regolarità contributiva"*. Al primo comma di detto articolo viene, infatti, aggiunto un inciso riferito agli ulteriori casi in cui il Durc deve essere rilasciato dalle Casse Edili, oltre che da INPS e INAIL. Più precisamente, si fa riferimento alle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative. Tale modifica si è resa necessaria in quanto la vecchia formulazione dell'articolo 2 richiama esclusivamente, ai fini del coinvolgimento delle Casse Edili nel rilascio del Durc, le imprese che fossero classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia (Csc edile). Una simile formulazione lasciava fuori tutte quelle imprese che, pur non avendo un Csc edile, applicano comunque il Ccnl dell'edilizia (cfr. ad es. imprese del calcestruzzo), con notevoli conseguenze, soprattutto nell'ambito degli appalti, in quanto venivano rilasciati Durc senza la regolarità Cassa Edile, pur essendo l'impresa iscritta alle Casse. Ulteriori modifiche incidono, poi, sull'articolo 5 del decreto sul Durc in materia di procedure concorsuali, prevedendo l'estensione delle ipotesi di regolarità contributiva per le imprese che versino in procedure concorsuali in continuità aziendale (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese),

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto. Si rinvia, comunque, per gli approfondimenti del caso, alla pubblicazione della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, che dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.

26 ottobre 2016

Massimo Pipino

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente